

Padova, lì 29/01/2021

Oggetto: ADR 2021 Principali Novità

Con la presente siamo a segnalare l'entrata in vigore dell'ADR 2021 per i trasporti internazionali su strada di merci pericolose a partire dal **1° Gennaio 2021**.

Come di consueto, salvo diversamente specificato, sarà ancora possibile osservare le disposizioni contenute nell'edizione 2019 dell'ADR nel **periodo transitorio che va dal 01/01/2021 al 30/06/2021**.

La presente circolare intende illustrare in estrema sintesi solo alcune delle principali novità rispetto alla precedente edizione; l'elenco delle nuove prescrizioni, quindi, non è da intendersi esaustivo.

Per rendere più efficace la comprensione delle nuove disposizioni, riportiamo di seguito gli argomenti oggetto delle principali novità con le sezioni dell'Accordo ADR interessate dal cambiamento.

Modifica definizione ADR

Visto l'incremento di Paesi non Europei che hanno aderito all'Accordo ADR, è stato scelto di eliminare la dicitura EUROPEO dalla relativa definizione:

ACCORDO **EUROPEO** RELATIVO AL TRASPORTO INTERNAZIONALE DELLE MERCI PERICOLOSE SU STRADA (ADR)

Si riporta qui di seguito l'elenco aggiornato delle Parti contraenti l'ADR:

Albania	Finland	Luxembourg	Serbia
Andorra	France	Malta	Slovakia
Austria	Georgia	Montenegro	Slovenia
Azerbaijan	Germany	Morocco	Spain
Belarus	Greece	Netherlands	Sweden
Belgium	Hungary	Nigeria	Switzerland
Bosnia and Herzegovina	Iceland	Norway	Tajikistan
Bulgaria	Ireland	Poland	Republic of North Macedonia
Croatia	Italy	Portugal	Tunisia
Cyprus	Kazakhstan	The Republic of Moldova	Turkey
Czechia	Latvia	Romania	Ukraine
Denmark	Liechtenstein	Russian Federation	United Kingdom
Estonia	Lithuania	San Marino	Uzbekistan

1.1.3.7 Esenzioni relative al trasporto di sistemi di accumulo e produzione dell'energia elettrica

È stato specificato che apparecchiature come data loggers o localizzatori GPS collocati in colli, sovrinballaggi, container o in vani di carico, non sono soggetti alle disposizioni ADR soltanto se rispettano le seguenti condizioni previste all'interno del paragrafo 5.5.4 ADR :

- a) l'apparecchiatura deve essere in uso o destinata all'uso durante il trasporto;
- b) le merci pericolose contenute (ad es. batterie al litio, cartucce per pile a combustibile) devono soddisfare le prescrizioni applicabili di costruzione e di prova specificate nell'ADR;
- c) l'apparecchiatura deve essere in grado di resistere agli urti ed alle sollecitazioni che normalmente caratterizzano il trasporto

L'esenzione non è da ritenersi valida quando le apparecchiature (data loggers, localizzatori) sono trasportate come spedizione: sarà quindi necessario utilizzare la relativa rubrica ONU pertinente e seguire tutte le disposizioni ADR applicabili.

Misure di controllo ed altre misure di supporto per l'osservanza delle disposizioni di sicurezza

1.8.5 Notifica degli eventi che coinvolgono merci pericolose

È stata aggiunta la figura dello **SCARICATORE** tra gli operatori che devono assicurarsi che sia stata redatta e sottoposta all'Autorità Competente una Relazione di Incidente secondo il modello 1.8.5.4 ADR.

Se durante lo scarico si sono disperse merci pericolose, se vi è un rischio imminente di perdita del prodotto, se si sono verificati danni fisici alle persone, danni materiali o all'ambiente o se sono intervenute le autorità, l'Azienda che ricopre il ruolo di scaricatore deve immediatamente contattare il proprio Consulente ADR per la redazione della Relazione di Incidente.

Classificazione e gestione materie pericolose

CLASSE 2 - GAS

2.2.2.3 Lista delle rubriche collettive

È stata modificata la designazione ufficiale di trasporto del numero ONU 1010:

Designazione **ADR 2019** : BUTADIENI E IDROCARBURI IN MISCELA STABILIZZATA, che, a 70°C, ha una pressione di vapore non superiore a 1,1 MPa (11 bar) e la cui densità a 50°C non è inferiore a 0,525 kg/l.

Designazione **ADR 2021**: BUTADIENI, STABILIZZATI o BUTADIENI E MISCELA DI IDROCARBURI, STABILIZZATI, contenenti più del 40% di butadieni

Tale variazione è riportata anche nella Lista delle merci pericolose in colonna (2) della tabella A del capitolo 3.2.

CLASSE 6.2 – MATERIE INFETTANTI

È stato aggiunto il nuovo numero ONU 3549 che dovrà essere utilizzato per gestire esclusivamente rifiuti infettanti di Categoria A di tipo solido, generati dal trattamento medico di persone o dal trattamento veterinario di animali:

UN 3549 RIFIUTI MEDICALI, CATEGORIA A, INFETTANTI PER L’UOMO, solidi oppure

UN 3549 RIFIUTI MEDICALI, CATEGORIA A, INFETTANTI SOLO PER GLI ANIMALI, solidi

Tale rubrica dovrà essere gestita in conformità alle nuove Istruzioni di Imballaggio P622 e LP622.

Classe 8 – Materie Corrosive

2.2.8.1.5 Assegnazione dei gruppi di imballaggio per sostanze o miscele


È stato riscritto il paragrafo aggiornando i riferimenti alle Linee Guida OCSE per la determinazione della corrosività mediante test sperimentali.

È stato inoltre specificato che se i risultati di un test sperimentale in vitro non consentono la discriminazione tra i gruppi di imballaggio II e III, deve essere assegnato il gruppo di imballaggio più restrittivo, cioè il II.

2.2.8.1.6 Metodi di assegnazione del gruppo di imballaggio alternativi per le miscele

Nel caso di determinazione della corrosività di una miscela mediante metodo di calcolo (vedi figura sotto), è stato reso più chiaro che i limiti di concentrazione generici (LCG) da utilizzare sono:

- 1% per materie corrosive di gruppo di imballaggio I
- 5% per materie corrosive di gruppo di imballaggio II e III



Marchatura ed etichettatura

5.2.1.9 Marchio per le batterie al litio

Sono state ridotte le dimensioni minime del marchio delle batterie al litio, le quali devono risultare di 100 x 100 mm.



Se le dimensioni del collo lo richiedono, è possibile ridurre ulteriormente le dimensioni fino a 100 mm di larghezza x 70 mm di altezza.

Documento di trasporto

3.1.2.8.1.4 Nomi generici o designazione "non altrimenti specificata" (N.A.S.)

Solo per i N° ONU 3077 e 3082 è stata data la possibilità di utilizzare come integrazione tecnica un'altra designazione ufficiale di trasporto presente nella lista delle merci pericolose purché tale nome non sia una rubrica "N.A.S.". Esempi:

Designazione ufficiale di trasporto	ADR 2019	ADR 2021
UN 3082 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (ossido di zinco)	Permesso	Permesso
UN 3077MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S. (PITTURE)	Vietato	Permesso
UN 3082 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (PRODOTTI PER PROFUMERIA)	Vietato	Permesso
UN 1993 LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S (Etanolo, Acetone)	Permesso	Permesso
UN 1993 LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S (PITTURE)	Vietato	Vietato

5.4.1.1.1 – k) Informazioni generali che devono figurare nel documento di trasporto

È stato previsto che tutte le rubriche ONU che presentano il codice di restrizione galleria (-) in colonna (15) della tabella A del capitolo 3.2, devono riportarlo anche all'interno del documento di trasporto. Esempio:

UN 3077 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S. (Cloruro di Zinco), 9, PG III, (-)

Disposizioni e prescrizioni sugli imballaggi

6.1.3 e 6.5.2 Marcatura

È stato specificato che su un imballaggio possono figurare più marcature di omologazione se il prototipo ha superato con successo le prove prescritte nella Parte 6 ADR.

Ad esempio un fusto in acciaio con parte superiore amovibile (fusto a bocca larga) testato sia con materie liquide che con materie solide, recherà la doppia marcatura di omologazione come mostrato in figura:



4.1.4.1 Istruzioni di imballaggio concernenti l'uso di imballaggi

Le vecchie istruzioni di imballaggio P801 e P801a con cui venivano gestiti gli accumulatori nuovi ed usati (N° ONU 2794, 2795, 3028 e 2800) sono state fuse nell'unica nuova **Istruzione di Imballaggio P801** nella quale è stato eliminato il limite di 1m³ previsto fino all'ADR 2019 per le casse per accumulatori usati.

Si riporta qui di seguito la nuova Istruzione di Imballaggio P801

P801	ISTRUZIONE DI IMBALLAGGIO	P801
<p>Questa istruzione si applica ai N° ONU 2794, 2795 e 3028 e le batterie usate del N° ONU 2800.</p>		
<p>I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni del 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.6 e 4.1.3:</p> <p>(1) Imballaggi esterni rigidi, gabbie di legno o pallets.</p> <p>Inoltre, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:</p> <p>a) Le batterie impilate devono essere suddivise in file separate da uno strato di materiale elettricamente non conduttivo;</p> <p>b) I morsetti delle batterie non devono sostenere il peso di altri elementi sovrapposti;</p> <p>c) Le batterie devono essere imballate o fissate per impedire uno spostamento accidentale;</p> <p>d) Le batterie non devono perdere durante le normali condizioni di trasporto o devono essere prese le misure appropriate per impedire il rilascio di elettrolita dal collo (ad es. batterie imballate individualmente o altri metodi ugualmente efficaci); e</p> <p>e) Le batterie devono essere protette dai cortocircuiti.</p> <p>(2) Per trasportare le batterie usate possono essere usati anche contenitori di acciaio inossidabile o di plastica. Inoltre, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:</p> <p>a) I contenitori devono essere resistenti all'elettrolita contenuto nelle batterie;</p> <p>b) I contenitori non devono essere riempiti ad un'altezza maggiore dell'altezza dei loro lati;</p> <p>c) L'esterno dei contenitori deve essere privo di residui di elettrolita contenuto nelle batterie;</p> <p>d) Nelle normali condizioni di trasporto nessun elettrolita deve fuoriuscire dai contenitori;</p> <p>e) Devono essere prese misure per garantire che i contenitori riempiti non possano perdere il loro contenuto;</p> <p>f) Devono essere prese misure per prevenire i cortocircuiti (ad es. le batterie sono scaricate, protezione individuale dei morsetti delle batterie, ecc.); e</p> <p>g) I contenitori devono essere:</p> <p>I) coperti; o</p> <p>II) trasportati in veicoli chiusi o telonati o in containers chiusi o telonati.</p>		

Prescrizioni relative alla costruzione e all'approvazione dei veicoli

9.1.3 Certificato di approvazione (Barrato Rosa)

È stato specificato che i veicoli utilizzati per il trasporto di alcuni esplosivi o per il trasporto in cisterna non possono circolare dopo la data di scadenza del Certificato di approvazione ADR (Barrato Rosa). La circolazione sarà riammessa soltanto dopo il superamento con esito positivo della consueta ispezione tecnica annuale con conseguente rilascio di un certificato di approvazione valido.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo distinti saluti.

FLASHPOINT S.r.l.

Dott. Andrea Marangon

